



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Gennaio-febbraio 2013

DISPENSA 1-2

BOLLETTINO UFFICIALE

I provvedimenti, i cui estremi sono pubblicati nel bollettino, sono consultabili dagli aventi diritto presso le competenti Divisioni, che li detengono stabilmente

PARTE II - PROVVEDIMENTI
A FAVORE DEL PERSONALE

PARTE III - VARIE

Edito il 27 gennaio 2014

SOMMARIO

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Aspettative	<i>Pag.</i>	5
Assegnazioni	»	5
Cancellazione dai ruoli	»	5
Cause di servizio	»	5
Collocazione fuori ruolo	»	6
Comandi	»	6
Contratti individuali di lavoro (dirigenziali)	»	6
Distacchi	»	6
Cessazione distacchi	»	7
Incarichi dirigenziali/direzionali	»	7
Part-Time.....	»	8
Rientro Part-Time.....	»	9
Rettifica di generalità	»	9
Risoluzione rapporto d'impiego	»	9
Revoca risoluzione rapporto d'impiego.....	»	9
Revoca.....	»	11
Riscatti e ricongiunzioni	»	11

VARIE

Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.....	<i>Pag.</i>	12
--	-------------	----

Aspettative

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	FOTI Massimo	367	6 luglio 2011
		458	10 agosto 2012
	RICCIARDI Giovanni	168	22 aprile 2011
		370	6 luglio 2011
		5533	3 novembre 2011

Assegnazioni

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir.Div.2	BRAZZO Antonio	34571	17 luglio 2012
	DIPALMA Raffaele		
	FIORELLA Savino		
	MASTROFILIPPO Mauro		
	NUOVO Giuseppe		
	PACIFICO Claudio		
	SBLENDORIO Domenico		
SPINELLI Salvatore			
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	ZAMMAR Sami Guido	54935	27 novembre 2012
Direttore Generale Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	TEDALDI Oletta	-	13 aprile 2012

Cancellazione dai ruoli

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	BINANTI Fabio	62	30 ottobre 2012
	COLAGROSSI Cinzia	656	14 novembre 2012
	COPPOLA Mario	651	12 novembre 2012
	LATINA Carmela	655	14 novembre 2012
	PERTOSA Michele	654	

Cause di servizio

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	COMANDINI Catia	804	12 dicembre 2012
	DE DOMENICO Raffaella	32	21 gennaio 2013

Collocamenti fuori ruolo

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	RICCI Angelo	628	25 novembre 2011

Comandi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	BIFARETTI Massimo	231	11 aprile 2012
	FAMA' Massimo	375	3 luglio 2012
	GARGIULO Marina	377	3 luglio 2012
	MAGGI Antonella	199	28 marzo 2012
	POCHESCI Laura	376	3 luglio 2012
	PULCIANI Emma	355	28 giugno 2012
	SARTORI Viviana	260	4 maggio 2012
	VOLPE Rinaldi Maria	427	29 luglio 2011

Contratti individuali di lavoro (dirigenziali)

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione	SECCHI Alberto	3115	16 aprile 2012
	ZACCHI Giovanni	3116	
	ZAZZA Massimiliano	3113	
Direttore Generale Direzione Generale per le Infrastrutture Ferroviarie e per l'Interoperabilità	PIAZZA Roberto	-	13 aprile 2012
Direttore Generale Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	TEDALDI Oletta	4229	

Distacchi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	BALDI Angelika	50966	9 novembre 2012
	BROCCIO' Nicolò	34970	19 luglio 2012
	CIARDELLA Domenico	60667	27 dicembre 2012
	CITTATI Fulvio	50914	9 novembre 2012
	CORBARI Francesco	53912	22 novembre 2012
	FANTAUZZO Bruno	53908	
	GIACALONE Andrea	47186	19 ottobre 2012
	GIACALONE Andrea	47186	
	GIOVANZANTE Aristodemo	55804	30 novembre 2012

Distacchi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
	GRECO Massimo	57641	10 dicembre 2012
	MARRA Rosario	34973	19 luglio 2012
	MONDI' Loredana	47025	18 ottobre 2012
	PIGNATELLI Luigi	4391	24 ottobre 2012
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	TOGNINI Stefano	396	21 dicembre 2011
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	SECCHI Luciano	193	30 maggio 2012
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Sud	IOVENE Rossana Ida	4729	7 novembre 2012
	PESCE Mattia	217	17 dicembre 2012
	PONZI Filippo	4433	24 ottobre 2012
	ROCCHI Monica	4076	22 ottobre 2012
	SCHETTINO Giovanni	219	17 dicembre 2012
Capo Dipartimento per i trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici	RETINA Giacomo	5022	28 novembre 2012
Dir.Div.2	FARAONI Maria Grazia	51606	13 novembre 2012

Cessazione distacchi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir.Div.2	ALLEVA Donatella	47744	23 ottobre 2012
	BONO Roberto Pietro	60446	21 dicembre 2012
	BROCCIO Nicolò	3801	23 gennaio 2013
	CARAMIA Carmela	47020	18 ottobre 2012
	CIAMPITTI Vittorio	47743	23 ottobre 2012
	LACERRA Antonella	52943	19 novembre 2012
	PELLICELLA Giancarlo	51623	13 novembre 2012
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna	CADEDDU Mariolina	9241	14 dicembre 2012
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	GRECO Massimo	56741	10 dicembre 2012
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Sud	MONNO Francesco	2689	7 novembre 2012
	BONIFACIO Calogero	218	17 dicembre 2012
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	ASTUTI Alfonso	4539	20 dicembre 2012

Incarichi dirigenziali / direzionali

Struttura Emittente	Dirigente/Funziionario destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale per la Motorizzazione	MARIANELLA Pietro	488	9 dicembre 2012
Direttore Generale Direzione Generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione	SECCHI Alberto	5	16 aprile 2012
	ZACCHI Giovanni	4	
	ZAZZA Massimiliano	3	

Incarichi dirigenziali / direzionali			
Struttura Emittente	Dirigente/Funziionario destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro Sud	SABATINO Rosaria	9	26 giugno 2012
Direttore Generale Direzione Generale per le Infrastrutture Ferroviarie e per l'Interoperabilità	PIAZZA Roberto	687	13 aprile 2012

Part-time

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir.Div.2	BALDUCCI Alessandro	42551	21 settembre 2012
	BARBATO Maria Antonia	34861	18 luglio 2012
	BIORCI Ivana	38279	9 agosto 2012
Dir.Div.2	BLASI Claudia	44074	2 ottobre 2012
	BOLLANI Claudia	32041	2 luglio 2012
	BOLOGNINI Adriana	34827	18 luglio 2012
	BONGIORNI Emma	37616	3 agosto 2012
	CARIDI Maria Concetta	27900	1 giugno 2012
	CASCIO Angela	30746	20 giugno 2012
	CIANCIO Maristella	37851	6 agosto 2012
	CUCCHI Barbara	47355	22 ottobre 2012
	DE ANGELIS Carla	37860	6 agosto 2012
	DONDERO Stefania	42547	21 settembre 2012
	GNASSI Adelaide	2634	16 gennaio 2012
	GUERRIERO Maddalena	20315	13 aprile 2012
	GURRISI Maria	1003	13 giugno 2012
	LONGATO Marilisa	32058	2 luglio 2012
	MAINOLFI Pietro	34216	16 luglio 2012
	MARCHETTO Vanna	32064	2 luglio 2012
	MAUCERI Patrizia	37854	6 agosto 2012
	MENDUNI SANTOBONI Glauca	34135	16 luglio 2012
	MILLI Giovanna	1459	26 settembre 2012
	NECCI Simonetta	17650	3 luglio 2009
	PAGANO Anna Rita	1053	1 ottobre 2010
	PANSERI Mara Grazia	2316	13 gennaio 2012
	PETITO Immacolata	40423	21 settembre 2011
	POY Elena	20396	13 aprile 2012
	TAGLIERI Nicoletta	44052	2 ottobre 2012
	TARTARI Cinzia	48250	25 ottobre 2012
TEDESCO Marco	40939	11 settembre 2012	
VERDE Anna Maria	1591	14 gennaio 2011	

Rientro Part-Time

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir.Div.2	ALBERANI Anna Maria	50405	7 novembre 2012
	ALIFFI Francesca	47749	23 ottobre 2012
	BEZZI Paolo	37855	6 agosto 2012
	CAPIRETTI Giuseppina	30744	20 giugno 2012
	CASTELLANO Rosanna	42550	21 settembre 2012
	CIAFARDINI Rosalba	41698	17 settembre 2012
	COLELLA Katia	31444	26 giugno 2012
	COSSU Patrizia	8643	26 agosto 2011
	DE ROSA Anna	1887	5 dicembre 2012
	DELFINO Amalia	33722	12 luglio 2012
Dir.Div.2	FERRARI Cinzia	38276	9 agosto 2012
	FIORINI Paola	2026	12 gennaio 2012
	GIUNIPERO Manuela	47746	23 ottobre 2012
	GOFREDO Annamaria	22975	7 maggio 2012
	LAZZARI Amedeo	37611	3 agosto 2012
	MANCINI Tonino	42726	24 settembre 2012
	PAGANO Anna Rita	672	10 aprile 2012
	PALANTRANI Andrea	1775	15 novembre 2012
	PICCHIARELLI Annarita	45063	9 ottobre 2012
	RIZZATO Anna	19549	10 aprile 2012
	SERPA Antonio	34200	16 luglio 2012
	TORRIANO Maria Rita	45152	9 ottobre 2012
	VERDE Anna Maria	57965	22 dicembre 2011
	ZAMPIERI Patrizia Candida	48273	25 ottobre 2012

Rettifica di generalità

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir.Div.2	PETRACCIA Mariarosa	2	7 gennaio 2013

Risoluzione rapporto d'impiego

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	ACCORSI Elena	650	7 giugno 2012
	AMATO Carla	1043	12 settembre 2012
	ARRIGONI Caterina	1072	21 settembre 2012
	ATTICCIATI Carla	1125	2 ottobre 2012
	BAIONE Teresa	833	9 luglio 2012

Risoluzione rapporto d'impiego

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
	BERETTINI Americo	1249	23 ottobre 2012
	BIFERI Roberto	1073	21 settembre 2012
	CAMPISI Armando	799	28 giugno 2012
	CAPOLUPO Maria	902	30 luglio 2012
	CARATOZZOLO Rosario	900	30 luglio 2012
	CARDOSI Vincenzo	899	30 luglio 2012
	CINOTTI Guerrina	901	30 luglio 2012
	COLUMBO Francesco	898	30 luglio 2012
	CONDEMI Caterina	896	30 luglio 2012
	CRIPPA Giulio	894	30 luglio 2012
	CRISTANTIELLI Antonia	897	30 luglio 2012
	DE GIORGIO Angela Maria	1077	21 settembre 2012
	DI FINI Calogero	1078	21 settembre 2012
	DI RAIMONDO Barbara	625	21 giugno 2012
	DONADINI Alessandra	1036	10 settembre 2012
FERRAMOSCA Giuseppina	834	10 luglio 2012	
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	FRERES Renato	1037	10 settembre 2012
	GABALLO Roberto	1198	12 ottobre 2012
	GAMBA Gabriella	1201	12 gennaio 2012
	GARIBOLDI Luigi Battista	895	30 luglio 2012
	GIGLIOTTI Battista Antonio	802	28 giugno 2012
	LEONE Carmela	1232	19 ottobre 2012
	LOFFREDO Carmela	855	19 luglio 2012
	LORETO Salvatore	1013	3 settembre 2012
	MAIDA Vincenzo	873	23 luglio 2012
	MONDELLO Giovanni	1042	12 settembre 2012
	PALENCA Gianfranco	1076	21 settembre 2012
	PANATTA Fausto	941	3 agosto 2012
	PETITTO Franco Cesare	943	3 agosto 2012
	REMATORE Teresa	1200	12 ottobre 2012
	REZZANI Armando	801	11 dicembre 2012
	ROMEO Mario	1221	17 ottobre 2012
	SALTALAMACCHIA Ivano	1132	3 ottobre 2012
	SCARPATO Liliana	940	3 agosto 2012
	SIAZZU Paolo	1262	23 ottobre 2012
	SINCERI Lucia	1025	6 settembre 2012
URSO Michele	1027	6 settembre 2012	
VALENTE Maria	1143	4 ottobre 2012	

Risoluzione rapporto d'impiego

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
	VERNI Pietro	942	3 agosto 2012
	VINACCIA Donatella	1082	24 settembre 2012
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia	CONTE Pietro	220	31 agosto 2012
	GALASSO Carolina	210	27 agosto 2012
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	INGRAO Calogero Giuseppe	6	1 giugno 2012
Revoca risoluzione rapporto d'impiego			

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	FORTUNATO Grazia	1263	24 ottobre 2012
	MALAVOLTI Luciana	1701	17 dicembre 2012

Riscatti e ricongiunzioni

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir.Divisione 3	POLLEGIONE Antonella	3	7 gennaio 2013
	TRIOLO Rita	6	9 gennaio 2013
	CASAMASSIMA Marimena	41	31 gennaio 2013
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna	ROSSI Gianna	7	22 ottobre 2012
	DIANA Maria Cecilia	11	22 febbraio 2013
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	NUARA Gaetano	1	30 gennaio 2013
	SCAIOLA Armanda	115	16 novembre 2012
	PAGLIERINI Roberto	116	16 novembre 2012
Direttore Marittimo Direzione Marittima di Napoli	SCALA Gavino	2	26 febbraio 2013

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Numero 6946/n e data 3/NOV. 2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 14 novembre 2012

NUMERO AFFARE 00328/2012

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società in nome collettivo EMMEPI di Colonna Pasquale & C., in persona della signora Graziella Bottega, nonché dalla signora Graziella Bottega in proprio e dai signori Alice, Angelo e Amanda Colonna per l'annullamento del provvedimento del comune di Rimini 9 febbraio 2011 prot. 18451, contenente ordine di rimozione di manufatti e di rimessa in pristino stato dell'area pubblica facente parte di via Beniamino Gigli.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 7 febbraio 2012 n. 1626, con il quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per i porti, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al comune di Rimini il 21 marzo 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Raffaele Carboni.

Considerato:

- che il comune di Rimini con atto notificato alla signora Graziella Bottega il 19 maggio 2011 si è opposto alla decisione dell'impugnazione in sede di ricorso straordinario e ne ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 10 del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi, come risultante dalla sentenza della corte costituzionale 29 luglio 1982 n. 148 che ha esteso la facoltà di chiedere trasposizione in sede giurisdizionale - originariamente prevista per i soli soggetti controinteressati - all'ente pubblico diverso dallo Stato che ha emanato l'atto;
- che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile;

P.Q.M.

esprime parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO
Sabina Sgroi



Al Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Bottega Graziella ed altri** per l'annullamento, del provvedimento n. 18451 del 9/02/2011 emesso dal Comune di Rimini;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. **49461/12** numero affare **00328/2012** - espresso dal Consiglio di Stato -Sezione Prima- **nell'Adunanza del 14 novembre 2012**, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è **improcedibile**

ROMA Addì **14 GEN. 2013**

Giorgio Napolitano



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

M_IT-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0036397-16/10/2012-INGRESSO
27.518/345/LO

N. 4253/12

Roma, addì 12 OTT 2012

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
1464/2011, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proposto da Canav Centro
Architettura Navale ed altri (1)
RINNOVO CONCESSIONE
DEMANIALE

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIREZIONE
GENERALE PER I PORTI
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 4753/12 e data 12/10/12



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 29 agosto 2012

NUMERO AFFARE 01464/2011

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da signor Roberto Greco, nato a Roma il 7 marzo 1925 e residente a Genova, titolare dell'impresa individuale Canav Centro Architettura Navale, contro la richiesta dell'Autorità portuale di Genova di pagamento di canoni demaniali.

LA SEZIONE

Vista la relazione 22 marzo 2011 prot. n. 4225 con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per i porti, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto; visto il ricorso, datato 4 agosto 2010; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro.

Premesso:

Con il ricorso in esame il signor Roberto Greco lamenta alcune condotte amministrative, che ritiene illegittime, dell'Autorità portuale di Genova.

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti conclude per l'inammissibilità del ricorso, che va qualificato come un semplice esposto.

Considerato:

Il ricorrente ha equivocato sulla natura del ricorso straordinario al presidente della repubblica.

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un rimedio amministrativo contenzioso, di natura impugnatoria, tendente ad ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo definitivo per motivi di legittimità.

Il ricorso in esame invece si limita a presentare, nelle conclusioni, una serie di domande al Capo dello Stato sulle ragioni per le quali l'amministrazione portuale abbia sempre negato al ricorrente , nonostante le plurime richieste, un'area di 200/300 mq ove svolgere la professione di costruttore di natanti; sulle ragioni dell'emissione di fatture per canoni negli anni 2007/2008; sulle ragioni di incameramento del danaro inviato in acconto; sulle ragioni della mancanza di pubblicità delle tariffe demaniali.

In sostanza non vi è impugnazione di nessun atto amministrativo, né deduzione di vizi di legittimità.

Ne consegue che il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

esprime parere che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

L'ESTENSORE
Giancarlo Montedoro

IL PRESIDENTE
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola



Al Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Castellammare Turismo Spa** per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia n. 87 del 25 settembre 2009 del regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale, nonché della delibera della giunta municipale n. 48/2008 con cui è stato approvato l'atto di indirizzo per la redazione del piano comunale per l'utilizzo degli arenili;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. **4586/2010** - espresso dal Consiglio di Stato -Sezione Prima- nell'Adunanza del **11 aprile 2012**, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA Addì 29 NOV. 2012

Giorgio Napolitano



M.IT-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0034935-04/10/2012-INGRESSO

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4108/12

Roma, addì 27 SET. 2012

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proposto da Castellammare Turismo
Spa
AVV APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER
L' USO DELLE AREE DEMANIO
MARITTIMO RICADENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE NONCHÈ
APPROVAZIONE PIANO
COMUNALE UTILIZZO ARENILI

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
4586/2010, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Segretario Generale

Allegati N.
.....

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIREZIONE
GENERALE PER I PORTI
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 4128/12 e data 27/09/12



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 11 aprile 2012

NUMERO AFFARE 04586/2010

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Castellammare Turismo s.p.a. contro il Comune di Castellammare di Stabia (NA) per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia n. 87 del 25 settembre 2009, recante approvazione del regolamento comunale per l'uso delle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale, nonché della delibera della giunta municipale n. 48/2008, con cui è stato approvato l'atto di indirizzo per la redazione del piano comunale per l'utilizzo degli arenili, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 12849 del 30 settembre 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti

ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all'adunanza del 7 dicembre 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere, Elio Toscano

Premesso.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 25 gennaio 2010, la società Castellammare Turismo s.p.a. ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe.

La ricorrente premette in fatto di essere titolare di più concessioni demaniali marittime: una rilasciata il 12 ottobre 2006 dalla capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia per cinquant'anni dal 10 giugno 2003 (per aree poste in località Pozzano) allo scopo di realizzare un complesso turistico secondo il progetto approvato in conferenza dei servizi tenutasi il 18 marzo 2003 presso la sede dell'assessore all'industria della Regione Campania, responsabile del contratto d'area; due della medesima durata, rilasciate dal Comune di Castellammare di Stabia (nn. 6/2005 e 3/2006, sempre in località Pozzano), destinate in parte a stabilimento balneare e in parte ad approdo su cui insiste un gavitello con relativo corpo morto.

Ciò anteposto, la ricorrente ritiene illegittima la deliberazione n. 87/2009, con la quale il Consiglio comunale stabiese, nelle more dell'approvazione da parte della Regione Campania del piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e sulla base dell'atto di indirizzo adottato con deliberazione della giunta municipale n. 48/2008, ha approvato una serie di atti diretti a regolamentare provvisoriamente l'utilizzo degli arenili: relazione illustrativa con relativa documentazione fotografica ed elaborati grafici, regolamento

per la gestione del demanio marittimo e norme tecniche.

In particolare avanza le seguenti censure in diritto:

a) eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria, disparità di trattamento; violazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000: la deliberazione consiliare n. 87/2009 è stata approvata nonostante il parere contrario espresso dal dirigente comunale del settore ambiente sul presupposto che la Regione Campania aveva approvato le linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, escludendo dalla competenza dei Comuni l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree marittime (art. 5, lettera e) delle linee guida, approvate con deliberazione n. 395/72006 della Giunta regionale della Campania);

b) eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria, disparità di trattamento; violazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000, dell'art. 6 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge con modificazioni con l. 4 dicembre 1993, n. 494, e della deliberazione n. 395/72006 della Giunta regionale della Campania: il regolamento per l'uso delle aree del demanio marittimo approvato dal Consiglio comunale equivale, sia pure limitatamente all'area stabiese, al PUAD di competenza esclusiva della Regione Campania, non surrogabile dagli enti locali, tant'è che, all'art. 4 delle sopra citate linee guida approvate dalla Giunta regionale si legge che le Amministrazioni comunali, all'atto del rinnovo o del rilascio di concessioni demaniali marittime, devono inserire nel titolo una clausola risolutiva espressa, laddove il PUAD contenga prescrizioni contrastanti con il permanere del rapporto concessorio;

c) eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria,

disparità di trattamento; violazione degli artt. 36 e 37 del r.d. n. 327 del 1942: l'art. 13 del regolamento comunale impugnato prevede che il rilascio di concessioni per stabilimento balneare e spiaggia libera attrezzata sia subordinato all'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, senza alcuna precisazione che salvaguardi il diritto di insistenza degli attuali concessionari, riconosciuto dagli artt. 36 e 37 del codice della navigazione;

d) eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria, disparità di trattamento; sviamento di potere: il regolamento impugnato disciplina soltanto la zona D del litorale, ignorando la zona B, pure destinata alla balneazione al momento non consentita, sicché è evidente l'intenzione degli attuali amministratori di sostituire gli attuali concessionari della zona D con altri;

e) violazione dell'art. 41 della Costituzione e degli artt. 42 e 47 del codice della navigazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà estrinseca, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: le concessioni di cui è titolare la società ricorrente scadono nel 2055; pertanto, ove il regolamento si applicasse alle concessioni in vigore, introdurrebbe una causa di revoca o di cessazione delle concessioni non prevista dagli artt. 42 e 47 del codice della navigazione e risulterebbe in contrasto con il diritto di libertà dell'iniziativa economica, tutelato dall'art. 41 della Costituzione.

Nelle controdeduzioni, l'Amministrazione eccepisce la tardività dell'impugnazione della delibera n. 48/2008 della giunta municipale di Castellammare di Stabia e la conseguente carenza d'interesse ad impugnare la delibera consiliare n. 87/2009 del 25 settembre 2009.

Respinge, quindi, nel merito le censure, affermando, tra l'altro, che la

società ricorrente erroneamente qualifica la delibera da ultimo citata come approvazione di un PUAD, mentre con la medesima delibera risulterebbe approvato un regolamento comunale per l'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale, atto rientrante nelle competenze comunali. Tanto è vero ciò che è previsto nella medesima delibera che il regolamento dovrà essere adeguato alle disposizioni dell'emanando PUAD regionale, ove dovessero riscontrarsi delle difformità.

Nessuna ipotesi di eccesso di potere, né di violazione di legge sarebbero riscontrabili nel caso di specie, tenuto proprio conto che la disciplina regolamentare in esame è stata approvata proprio nelle more dell'approvazione del PUAD regionale e, come detto, salva verifica di compatibilità successiva con quest'ultimo piano regionale.

Quanto, poi, alla presenza di un parere contrario espresso dal dirigente del settore comunale Ambiente, esso sarebbe del tutto irrilevante ai fini della legittimità, formale e sostanziale, della delibera impugnata. Infatti, il predetto parere, oltre che infondato, sarebbe stato comunque tenuto presente in sede di approvazione della relativa delibera ed assorbito nella differente valutazione effettuata dal Consiglio comunale.

Infine, in merito alla dedotta violazione dell'art. 37 del codice della navigazione, per non essere stato salvaguardato il cosiddetto diritto d'insistenza, afferma l'Amministrazione che, alla luce delle disposizioni comunitarie che favoriscono la libera concorrenza tra operatori economici, si deve ritenere che sia venuto meno il diritto d'insistenza nel nostro ordinamento e che l'assegnazione della concessione demaniale debba essere effettuata mediante selezione concorsuale tra gli operatori

interessati.

Con nota del 5 marzo 2012, il Ministero referente, in ottemperanza al parere interlocutorio della Sezione del 7 dicembre 2011, ha trasmesso copia della deliberazione n. 48/2008 del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia e una relazione della Regione Campania, che chiarisce che il disegno di legge, avente ad oggetto il PUAD regionale, è all'esame delle competenti Commissioni consiliari e che il controverso regolamento comunale sull'utilizzo del demanio marittimo è conforme alle linee guida fissate dalla giunta regionale, nelle more dell'approvazione del disegno di legge. Quest'ultimo, all'art. 3, prevede l'obbligo dei Comuni di adeguarsi alle disposizioni legislative regionali allorché le stesse entreranno in vigore.

Considerato.

Ritiene la Sezione di prescindere dall'eccezione di irricevibilità, sia pure parziale, dedotta dall'Amministrazione, stante la manifesta infondatezza dei motivi di gravame.

Va innanzitutto respinto il primo motivo con cui si ricollega l'illegittimità dell'impugnata deliberazione consiliare n. 87/2009 al parere contrario espresso dal dirigente del settore ambiente, territorio e risorse con nota prot. n. 262 del 3 settembre 2009 per non essere il Comune legittimato ad intervenire sulla specifica materia, in quanto risulta documentato in atti che la Giunta regionale della Campania, con lettera del 23 settembre 2009 trasmessa via fax in risposta a quesito posto dal Comune di Castellammare, ha riconosciuto la competenza degli organi comunali in ordine all'adozione di strumenti organizzativi e gestionali del demanio marittimo, che *“non si sostituiscono al PUAD e allo stesso devono conformarsi”*.

Viene, quindi, in evidenza che il chiarimento della Regione è intervenuto prima dell'adozione della contestata deliberazione n. 87, approvata nella seduta del 25 settembre 2009, il che rende irrilevante il parere contrario espresso dal dirigente del settore ambiente in ordine alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo, in premessa del quale - va dato atto - è correttamente riportata la sostanza del parere espresso dalla Regione ed è ribadito che trattasi di una regolamentazione provvisoria volta a disciplinare l'uso del territorio "*almeno nelle more della definizione di un PUAD da parte della Regione*".

Le considerazioni appena esposte valgono anche a confutare la seconda censura nella parte in cui la ricorrente deduce la violazione dell'art. 4 della direttiva della Giunta regionale, in quanto la previsione di una clausola rescissoria per i nuovi atti concessori è consequenziale al carattere temporaneo della disciplina comunale che dovrà comunque conformarsi, per esplicita ammissione dell'atto deliberativo di approvazione del controverso regolamento, alle disposizioni del PUAD.

Quanto al terzo motivo di censura con il quale la ricorrente lamenta la violazione de diritto di insistenza, che sembra essere il nodo centrale della controversia, deve tenersi conto che - come è ormai consolidato in giurisprudenza e come a ragione dedotto dall'Amministrazione - il vigente ordinamento, sulla scia di significativi impulsi provenienti dal diritto comunitario, è oggi attestato sulla necessità che le Amministrazioni pubbliche adottino procedure comparative ad evidenza pubblica ogni volta che debbano affidare commesse o beni pubblici di interesse economico.

A proposito delle concessioni demaniali marittime va precisato che il diritto di insistenza, riconosciuto al titolare della concessione in occasione del suo rinnovo dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 37 Cod.

nav., è venuto meno nel testo modificato dall'art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla l. 26 febbraio 2010 n. 25, il quale, appunto, ha abrogato tale ultimo periodo del secondo comma del richiamato articolo 37. Va comunque sottolineato che, secondo una giurisprudenza, che la Sezione intende qui seguire, tale previsione già in precedenza non era stata ritenuta tale da determinare sempre e comunque la prevalenza dell'insistente rispetto agli altri eventuali concorrenti, che avessero prodotto regolare istanza di concessione in relazione agli stessi spazi demaniali, non potendo tale previsione normativa, secondo una interpretazione conforme ai principi di concorrenzialità di derivazione comunitaria, essere intesa come meccanismo capace di elidere ogni confronto concorrenziale fra più istanze in competizione (così: Cons. St., Sez. VI, 26 maggio 2011, n. 3160 riguardante una vicenda anteriore all'abrogazione). Va infatti sottolineato che l'intervento normativo abrogativo del diritto di insistenza, disposto a seguito alla procedura d'infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei confronti dello Stato italiano, ha adeguato la normativa nazionale all'articolo 12, comma 2, della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), il quale vieta qualsiasi forma di automatismo che, alla scadenza del rapporto concessorio, possa favorire il precedente concessionario.

Non può essere neppure condiviso il quarto motivo, con il quale si lamenta che il regolamento prende in considerazione la sola zona D tra le due balneabili. In disparte l'ovvia considerazione che la dichiarata temporaneità della disciplina di utilizzo del territorio rende intuitiva la ragione di fondo per la quale la regolamentazione non è stata estesa all'area

B, in quanto al momento “*non balneabile*”, si tratta in ogni caso di una scelta dell’Amministrazione comunale, censurabile in sede di ricorso straordinario soltanto per evidenti vizi logici o per travisamento dei fatti, non desumibili dagli atti disponibili, né comprovati dalle argomentazioni di gravame.

Privo di pregio è, infine, il quinto motivo di doglianza, posto che la disciplina introdotta dal contestato regolamento è di carattere generale, attiene ai nuovi atti di concessione e non contiene disposizioni immediatamente lesive della società ricorrente, che invece potrebbe avere interesse a ricorrere in presenza di provvedimenti applicativi che la riguardassero direttamente.

Non può neppure sostenersi che l’impugnato regolamento comunale violi il principio di libertà dell’iniziativa economica, espresso nell’art. 41 Cost., che semmai risulta esaltato dall’applicazione di regole di maggiore apertura, quali quelle dell’evidenza pubblica, nel rilascio delle concessioni.

Per le considerazioni espresse, il ricorso in parola deve essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L’ESTENSORE
Elio Toscano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola



Al Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Marina di San Lorenzo** per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento n. 7575 del 17/11/2011 emesso dal Comune di San Lorenzo al Mare;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 4637/12 numero affare 06101/2012 - espresso dal Consiglio di Stato -Sezione Prima- **nell'Adunanza del 26 settembre 2012**, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è **inammissibile con assorbimento dell'istanza cautelare.**

ROMA Addì 14 GEN. 2013

Giorgio Napolitano

Numero 637/12 e data 7 NOV. 2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 26 settembre 2012

NUMERO AFFARE 06101/2012

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Marina di San Lorenzo S.r.l. contro il Comune di San Lorenzo al Mare;

avverso rideterminazione della misura del canone concessorio e della relativa imposta regionale.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 7373 del 05/06/2012, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per i porti, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicola Russo;

Premesso:

Il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proposto

dalla società Marina di San Lorenzo a r.l. ed è diretto all'annullamento del provvedimento n. 7575 in data 17 novembre 2011 emesso dal Comune di San Lorenzo al Mare (IM), con cui è stata rideterminata la misura del canone concessorio e la relativa imposta regionale per l'anno 2011, nonché la misura dei relativi conguagli, relativi alla concessione per l'occupazione e l'uso di un complesso demaniale (aree emerse e specchi acquei), allo scopo di costruire e gestire un approdo per naviglio da diporto, con annesso strutture turistico-ricettive.

Nel ricorso vengono dedotti quattro motivi, concernenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (1), la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 251 e 252 della L. n. 296 del 2006, 11 disp. prel. al cod. civ. e 39 cod. nav., e, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost. (2), il difetto di presupposto e di istruttoria ed il travisamento (3) e la violazione dell'art. 7 L. n. 241 del 1990.

Il Ministero eccepisce l'infondatezza dei motivi proposti con il ricorso.

Considerato:

Il ricorso è inammissibile.

E, infatti, nella specie si versa in materia di (rideterminazione dei) canoni di concessione, i quali ricadono espressamente nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del nuovo codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010; v. pure art. 5, comma 2, L. n. 1034 del 1971), per cui, non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in esame, solo relativamente alla quale sussiste ora l'alternatività con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (v. art. 7, comma 8 del nuovo codice), consegue l'inammissibilità del ricorso

straordinario in questione (notificato in data 31 gennaio 2012 - provvedimento impugnato emesso il 17 novembre 2011 - vale a dire dopo la data di entrata in vigore del novo codice).

La giurisprudenza della Sezione, del resto, è univoca nel ritenere che nella specie trattasi di mere controversie di tipo patrimoniale, nelle quali da parte dell'Amministrazione non vi è stata alcuna spendita di un potere amministrativo autoritativo-discrezionale, consistendo l'attività comunale nella mera quantificazione delle somme dovute per l'occupazione delle aree (cfr. Cons. St., Sez. I, 28 giugno 2012, n. 3102 e 27 giugno 2012, n. 3069).

Il presente ricorso è, dunque, inammissibile non rientrando la materia delle controversie sull'ammontare dei canoni nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 133, comma 1 lett. b) e 7, comma 8, del nuovo codice del processo amministrativo.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con assorbimento dell'istanza cautelare.

L'ESTENSORE
Nicola Russo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini

